

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1436

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTI, FOTI

Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto all'esercizio dell'attività sportiva

Presentata l'11 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale intende modificare l'articolo 9 della Costituzione introducendo, per la prima volta, lo sport quale elemento essenziale della nostra cultura e fondamentale per la salvaguardia della salute, che la Costituzione, all'articolo 32, riconosce come diritto fondamentale dei singoli individui e come interesse per la collettività.

Attualmente, solo la Spagna, il Portogallo e la Grecia hanno introdotto nelle rispettive Costituzioni lo sport come diritto di ciascun cittadino affinché lo Stato ne promuova la pratica e ne sostenga la diffusione, anche nell'ottica di una maggiore tutela dal punto di vista della salute pubblica.

Come più volte espresso dalla Commissione europea, prima nel Libro bianco sullo sport, di cui alla comunicazione

COM(2007)391 def. dell'11 luglio 2007, e, da ultimo, nella comunicazione COM(2011)12 def. del 18 gennaio 2011, «Sviluppare la dimensione europea dello sport», lo sport ha ormai assunto un ruolo sociale nella comunità: da un lato, infatti, contribuisce a una crescita intelligente e sostenibile, creando nuovi posti di lavoro grazie ai suoi effetti positivi sull'inclusione sociale e sull'integrazione, specie a livello giovanile, e abbattendo le barriere sociali; dall'altro, frena l'aumento della spesa sanitaria e della spesa per la sicurezza sociale migliorando la salute e la produttività della popolazione e garantendo una migliore qualità della vita nella vecchiaia. In altre parole, lo sport, oggi, riveste un'importanza fondamentale per la vita sociale del Paese.

Al di là, dunque, del riferimento costituzionale introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (con cui la

materia relativa all'«ordinamento sportivo» è stata assegnata alla competenza regionale), che si limita a chiarire le dinamiche delle competenze amministrative in tema di sport tra i diversi livelli territoriali di cui si compone la Repubblica (in applicazione del principio di sussidiarietà), e della cosiddetta «tutela costituzionale indiretta», che appare troppo legata a un sistema di interpretazioni a volte forzate, lo sport merita di essere riconosciuto a livello costituzionale. Del resto, anche il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 165, prevede l'impegno dell'U-

nione ad agire per «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi in particolare dei più giovani tra di essi».

È dunque giunto il momento di adeguare la Costituzione, ancor prima che ai principi che la stessa Unione europea vuole promuovere, alla nostra cultura, che deve fondarsi, quindi, sull'educazione, sulla prevenzione e sulla formazione sportiva.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Riconosce e garantisce il diritto all'esercizio dell'attività sportiva, svolta in forma individuale o collettiva, anche quale parte integrante del diritto fondamentale alla salute sancito dall'articolo 32 ».



18PDL0040870